

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 22/12/2022

FATTO

Con ricorso del 20 settembre 2022, parte ricorrente riferiva che, in data 20.9.21, sottoscriveva un contratto di cessione condizionata del credito di imposta ex D.lg. 34/20 (contratto n. **321), che prevedeva, tra le altre cose, che il credito fosse acquistato dal cessionario al 92,70% del suo valore nominale e che la cessione dovesse completarsi entro il 30.06.22; quale consulente per l'esame della documentazione era indicata la società D--- e la ripartizione delle spese era legata allo stato di avanzamento lavori (SAL). Il ricorrente precisava che: nonostante alcuni ritardi nella conclusione dei lavori, questi venivano comunque terminati tempestivamente, il 30.05.22; aveva tentato di inserire sulla piattaforma D--- il documento attestante la fine dei lavori in data 21.6.22 e, in tale occasione, era stato invitato dalla filiale a stipulare un nuovo contratto a condizioni più svantaggiose di quelle pattuite poiché era previsto l'acquisto del credito al 90% del valore nominale dello stesso e la proroga dei termini contrattuali al 31.12.23. Il ricorrente, in un primo momento, rifiutava la stipula di un nuovo accordo, sostenendo di aver concluso i lavori entro il 30.6.22; tuttavia, dinanzi alla mancata erogazione della somma dovuta in seguito all'attestazione della fine dei lavori, nel termine pattuito di 30 giorni dal caricamento della documentazione, decideva di accettare la sottoscrizione dell'*addendum*, al fine di poter ottenere lo sblocco della pratica: il 23.8.22, infatti, si recava in filiale a firmare l'*addendum* e il 29.8.22 l'intermediario accreditava l'importo di € 52.139,70, somma calcolata applicando le nuove condizioni (90% del valore nominale del credito), inferiore di



€ 1.564,47 rispetto a quanto spettante in applicazione delle vecchie condizioni (€ 53.704,17, importo calcolato al 92,70% del valore nominale del credito). Il ricorrente lamentava che il rapporto fosse stato viziato da un'illegitima modifica unilaterale, poiché lo stesso ricorrente non aveva mai dato il proprio consenso alla variazione delle condizioni contrattuali, negando che la condizione sospensiva di cui all'articolo 2.2. del contratto (versione originaria) si fosse verificata dopo il 30.6.22. Il ricorrente aggiunge che l'illegitima modifica posta in essere dall'intermediario avrebbe prodotto per quest'ultimo illegittimi vantaggi per € 1.564,47. Esperito infruttuosamente il reclamo, chiedeva all'Arbitro la restituzione di euro 1.564,47 oltre alle spese di reclamo, interessi moratori/legali dal 29.8.2022 e sino al soddisfo; chiedeva inoltre che copia del ricorso fosse inviata alla Vigilanza della Banca d'Italia al fine di valutare l'adozione di provvedimenti sanzionatori.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto la questione sottoposta all'esame dell'Arbitro esulava dalla sua competenza per materia: sicuramente la "trasmissione di copia dell'esito del presente ricorso alla Vigilanza della Banca d'Italia, al fine di valutare l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori"; ma anche la cessione del credito di imposta poiché potrebbe essere effettuata anche a favore di un soggetto diverso da una banca. Nel merito precisava che il contratto cessione del credito stipulato in data 20.9.21 prevedeva la verifica preliminare della sussistenza dei requisiti di accesso al *bonus* fiscale da parte di un consulente indicato dalla banca (D---) e, in mancanza del verificarsi delle condizioni sospensive da esso previste entro il 30.6.22, il rapporto si sarebbe risolto. In questo contesto, il 21.6.21 la pratica del cliente si trovava in stato "in attesa di chiusura pratica per fine lavori" e, quindi, la filiale ha incontrato il cliente e proposto un atto modificativo del contratto che prorogava il termine per l'avveramento delle condizioni sospensive al 31.12.23 ma il cliente si rifiutava di sottoscriverlo. Dopodiché il ricorrente caricava sulla piattaforma D--- il documento "Realizzazione delle condizioni sospensive" in data 27.7.22 e contestualmente il sistema produceva l'attestazione di fine lavori che certificava l'esito positivo dei controlli. In data 23.8.22 il cliente sottoscriveva l'atto modificativo che era stato proposto e in data 29.8.22 veniva pagato al cliente il corrispettivo di € 52.139,70, calcolato sulla base di quanto previsto dall'atto modificativo. L'intermediario rilevava che la ricezione dell'attestazione SAL da parte del consulente secondo le modalità previste in contratto costituiva una condizione sospensiva prevista dall'articolo 2.2. che doveva avverarsi entro il 30.6.2022, pena la risoluzione dello stesso contratto. Nel caso di specie, invece, le condizioni sospensive si erano verificate in data 27.7.22, dunque in data successiva al 30.6.22 e che, di conseguenza, se il cliente non avesse sottoscritto l'atto modificativo che prorogava il termine al 31.12.23, il contratto non avrebbe potuto produrre effetti. L'intermediario precisa che la comunicazione di D--- del 6.7.22 con stato pratica "fine lavori documentazione completa", non equivaleva all'attestazione contrattualmente prevista ed è comunque stata trasmessa in data successiva al 30.6.22. Riferiva, infine, di essersi attenuto a quanto indicato nel foglio informativo riferito al prodotto e in vigore fino al 23.5.22, nel caso di avveramento delle condizioni sospensive in data successiva al 30.6.22 il prezzo di acquisto del credito è pari al 90% del suo valore nominale e non al 92,70%. Chiedeva, pertanto, l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.

Con le repliche parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso rilevando che l'intermediario, facendo leva su un pretestuoso termine di scadenza, aveva operato una modifica unilaterale nonostante l'espressa opposizione dello scrivente manifestata in data 23.6.22 e che la fine dei lavori era stata depositata in data 30.5.22 e caricata sulla piattaforma D--- il 23.6.22. Con le controrepliche l'intermediario rimarcava che il documento "Realizzazione delle condizioni sospensive", sebbene datato 23.6.22, era stato



caricato sulla piattaforma D--- solo in data 27.07.22 alle ore 8.20 dopo l'invio della mail trasmessa in pari data da D--- al cliente con la richiesta di caricamento di tale documento; che la pratica si considerava conclusa con la ricezione da parte del cessionario della comunicazione di avveramento della condizione sospensiva e dell'attestazione prodotta ad ogni SAL/fine lavori; evidenziava che il cliente era a conoscenza di tali modalità così come della modifica delle condizioni contrattuali attraverso il foglio informativo circolarizzato, da ultimo, il 1.7.22.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sul mancato avveramento di una condizione sospensiva contenuta in un contratto di cessione di crediti d'imposta ex articolo 121 d.l. 34/20, convertito in l.77/20, e la conseguente richiesta dell'intermediario al cedente di sottoscrizione di un *addendum* contenente una proroga della scadenza e alcune modifiche *in pejus* delle condizioni economiche originali. Il ricorrente contesta la legittimità di detto *addendum* e chiede la corresponsione della somma di € 1.564,47 che l'intermediario non gli avrebbe corrisposto in ragione dell'applicazione delle nuove condizioni contrattuali. Chiede, inoltre, l'invio del ricorso alla Vigilanza Bancaria della Banca d'Italia "al fine di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori" nei confronti dell'intermediario e dei suoi funzionari.

Il Collegio, prima di passare al merito, si sofferma sull'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario convenuto, con la quale contesta la competenza dell'Arbitro *ratione materiae*. L'eccezione è fondata solo con riferimento alla parte della domanda nella quale si chiede l'invio del ricorso alla Vigilanza della Banca d'Italia al fine di valutare l'adozione di provvedimenti sanzionatori, atteso che, in effetti, l'Arbitro non potrebbe formulare un dispositivo in questa direzione. L'eccezione è, invece, infondata con riferimento all'altra parte della domanda, tanto sia in virtù di un'espressa clausola contrattuale (art. 7) che individua proprio nell'ABF la giurisdizione competente alla risoluzione delle controversie inerenti al contratto, sia alla luce della recentissima decisione del Collegio di Coordinamento, n. 9642/2022, che ha affermato il principio per cui la circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta, non esclude di per sé la competenza dell'ABF, la quale può restare esclusa solo se la domanda implichi o presupponga l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie, come, ad esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d'imposta.

Il Collegio, quindi, passando a valutare il merito della sola parte della domanda che si deve ritenere ammissibile, rileva che il ricorrente chiede la restituzione della somma di euro 1.564,47, quale differenza tra il prezzo di acquisto del credito ceduto all'intermediario calcolato in applicazione dei criteri previsti dall'*addendum* sottoscritto il 23.8.22 (90% del valore nominale del credito) e quello che sarebbe stato applicato in esecuzione delle condizioni contrattuali originariamente pattuite e applicabili fino al 30.6.22 (92,70% del valore nominale del credito). Il ricorrente non contesta l'applicazione della percentuale in sé o i criteri di calcolo adoperati, ma solo la condotta dell'intermediario che lo avrebbe indotto alla sottoscrizione dell'*addendum* recante la condizione contrattuale più sfavorevole sopra riportata, nonostante egli ritenesse di avere terminato i lavori tempestivamente e cioè entro il 30.6.22 (termine per il verificarsi della condizione sospensiva alla quale era subordinato l'acquisto del credito).



Giova osservare, ai fini della presente decisione, che dalla documentazione agli atti risulta che le parti hanno sottoscritto, in data 20.09.21, un contratto di cessione di crediti d'imposta ex d.l. 34/2020 (d'ora innanzi anche solo il "Contratto"), il quale, tra le altre cose, all'articolo 2, ne subordina l'operatività all'avverarsi, entro il 30 giugno 2022 (art.2.3), di *due condizioni sospensive*. Più precisamente, in virtù di quanto disposto al comma 2 dell'art. 2 del Contratto, le condizioni sospensive sono rappresentate da: 1) il rilascio della dichiarazione di verifica preliminare da parte della società di consulenza di gradimento del cessionario, individuata nella società "D---"; 2) la ricezione da parte del cessionario, dell'attestazione di D--- relativa all'esistenza, regolarità, titolarità in capo al cedente e credibilità del credito. La medesima disposizione pone in capo al cedente l'onere di inviare al cessionario la comunicazione di avveramento della condizione sospensiva attraverso specifico modulo. Il comma 3 dell'art. 2 del Contratto, stabilisce che il mancato verificarsi "delle condizioni sospensive entro il 30 giugno 2022" determina la risoluzione dello stesso Contratto.

Le parti divergono sull'avvenuto rispetto del termine di avveramento delle condizioni sospensive. Da un lato, il cedente afferma di aver terminato le opere che farebbero sorgere il diritto di credito per tempo e di aver inviato la "comunicazione" di cui al 2.2 del Contratto in data 23 giugno 2022, quindi prima del termine pattuito (30 giugno 2022): di tutto questo dà prova allegando il relativo modulo. Dall'altro lato, l'intermediario afferma e documenta di aver ricevuto l'attestazione della società D--- solo in data 27 luglio 2022, quindi dopo il termine del 30 giugno 2022.

Il Collegio ritiene, a questo punto, di dover effettuare alcune precisazioni in termini di scansione della sequenza temporale della procedura prevista dal Contratto. Dal tenore di quest'ultimo e, in particolare, dagli artt. 2, 3 e 4, nonché dal testo dei moduli allegati, emerge che, ai fini dell'erogazione del corrispettivo di cessione, la società di consulenza D--- deve effettuare una prima verifica preliminare sul credito oggetto di cessione; dopo di questa e dopo il caricamento, da parte del cedente, della documentazione sulla piattaforma della società di consulenza, questa ad ogni SAL e a "fine lavori" comunica all'intermediario cessionario l'esito della verifica sulla documentazione ed il numero di attestazione, dando (o meno) allo stesso intermediario il benestare per l'avveramento delle condizioni sospensive. In altri termini: il consulente/attestatore, dopo che il cedente abbia reso disponibili i documenti inerenti il credito oggetto di cessione, deve effettuare le proprie valutazioni e comunicare l'esito delle stesse all'intermediario cessionario. Il Contratto condiziona sospensivamente l'efficacia dello stesso al fatto che siffatta comunicazione pervenga all'intermediario prima del 30.6.2022.

Nel caso specifico, al di là di quanto affermato dalle parti, risulta in atti che: alla data del 6 luglio 2022, i documenti relativi alla fine dei lavori risultavano caricati sulla piattaforma della società di consulenza D--- (si veda mail del 6 luglio 2022); alla data del 27 luglio 2022, la società D--- invitava il cedente a scaricare il template del modulo "Realizzazione delle condizioni sospensive, per procedere con la compilazione ed il successivo caricamento dello stesso" (si veda mail del 27 luglio 2022 ore 3.28); in pari data, la società D--- comunicava al cedente l'esito positivo della verifica sulla documentazione e comunica il n. di attestazione (si veda mail del 27 luglio 2022 ore 8.20).

Da quanto innanzi discende che l'avveramento di entrambe le condizioni sospensive, nel caso specifico, si realizzava il 27 luglio 2022, e che la "Comunicazione" inviata dal ricorrente in data 23 giugno 2022 era avvenuta in assenza dei suoi presupposti (i documenti resi disponibili non erano stati valutati e, quindi, attestati).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente, infatti, erroneamente ha creduto che fosse sufficiente il caricamento sulla piattaforma della società di consulenza, della documentazione relativa al “fine lavori” perché fosse garantita la tempestività della pratica. Al contrario, dal dato testuale del Contratto, emerge che il rispetto del termine di cui all’art. 2.3 è dato dall’avveramento delle condizioni sospensive (tra cui la ricezione dell’attestazione da parte della società di consulenza) e non dalla comunicazione di avveramento delle stesse condizioni (secondo quanto ritiene il comunicante e non, all’evidenza, il terzo attestatore).

Né può sostenersi il contrario alla luce del contenuto del modulo di “Comunicazione”: sebbene in questo sia dato leggere che “verrà trasmessa da D--- alla vostra banca l’attestazione...” è evidente che la “comunicazione” presuppone l’esistenza dell’attestazione da parte di D---, tanto che con la “Comunicazione” il cedente dichiara quanto oggetto di attestazione, ossia l’esistenza e la regolarità del credito ceduto.

Ne consegue che le condizioni sospensive si sono verificate successivamente al 30 giugno 2022 (precisamente il 27 luglio 2022); che il foglio informativo sottoscritto dalle parti, in atti, vigente dal 23.5.22 prevedeva già il diverso prezzo di acquisto del credito (90% del valore nominale) in caso di superamento della data del 30.6.22; quindi legittima, nonché coerente con quanto previsto nel foglio informativo, appare la sottoscrizione dell’*addendum* del 23 agosto 2022 che ha evitato al cedente la risoluzione contrattuale con conseguente impossibilità di procedere con la cessione del credito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA